



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

T.A.R. PUGLIA – BARI.

SEZIONE TERZA -RG.1141/2023

Udienza in c.c. del 31.01.2024

Memorie difensive

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N); **Resistente**

CONTRO

KUTHREE s.r.l., elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

E NEI CONFRONTI DI

ANAS S.P.A., elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

RESISTENTE

In questa sede, nel fare espresso richiamo al contenuto dell'atto di costituzione già versato in atti del processo, in questa sede si rileva la necessità di in maniera piu' puntuale alcuni elementi che rilevarebbero in termini di inammissibilità del ricorso, oltre che di infondatezza dello stesso.

In via preliminare si eccepisce come l'assunto di parte ricorrente, secondo cui “ *A fronte della notifica del ricorso per ottemperanza il Comune di Modugno ha immediatamente riattivato il procedimento*” (vedi pag.6 del ricorso per motivi aggiunti) , non risponde al vero.

Infatti, riscontrando tale assunto sulla base di dati oggettivi, si osserva come la convocazione della Conferenza di Servizi, da parte del SUAP, è avvenuta con

comunicazione a mezzo PEC del 18.10.2023 prot.50853 , alle ore 17.54, laddove il ricorso per ottemperanza è stato notificato dal legale del ricorrente con PEC del 18.10.2023 alle ore 18.18 ed acclarato agli atti dell'Ente il giorno 19.10.2023 con prot.51117.

Ne consegue, come è di tutta evidenza, non solo che l'ufficio interessato ha avuto conoscenza del ricorso introduttivo solo il giorno successivo all'avvenuta convocazione della Conferenza di Servizi, ma, soprattutto, che la notifica del ricorso , a mezzo PEC, è avvenuta comunque in un momento successivo alla convocazione della C.d.S. da parte del SUAP.

Pertanto, decisamente strumentale e pretestuoso, oltre che smentito dagli atti esistenti, il rilievo fatto da parte ricorrente in merito alla riattivazione del procedimento solo a seguito della notifica del ricorso per l'ottemperanza del giudicato.

- Infondatezza del ricorso introduttivo.

Fermo restando quanto già innanzi rilevato, per quanto concerne i motivi posti alla base del ricorso, si rileva l'infondatezza delle doglianze espresse da controparte, con riferimento alla posizione di questo Ente resistente, alla luce dei motivi che seguono.

Al punto sub.3 del ricorso (vedi pag.6), il ricorrente sostiene che il SUAP dovesse adottare, in esecuzione della Sentenza n. 1024/2023 di Codesto Ecc.mo Tribunale, esclusivamente il provvedimento conclusivo favorevole alla società istante, *"Sussistendo, infatti, l'assenso pressochè unanime all'approvazione del progetto, non vi era motivo perché le amministrazioni , già favorevoli, si esprimessero nuovamente..."*

Sul punto occorre rilevare che l'istanza presentata dalla società ricorrente verte sulla demolizione di fabbricati esistenti e costruzione di un nuovo impianto di distribuzione stradale di carburanti, la cui realizzazione è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da parte delle amministrazioni e dei soggetti che, *ex lege*, devono intervenire nel procedimento.

Da ciò discende che, legittimamente e correttamente, il SUAP del Comune di Modugno, proprio a seguito del contenuto della pronuncia di cui si chiede l'ottemperanza, ha provveduto alla convocazione della C.d.S., **invitando gli stessi Enti interessati a confermare, ovvero a non confermare con motivazione, i precedenti pareri espressi, finalizzati all'approvazione del progetto di cui si tratta.**

Pertanto, come risulta dal Verbale della Conferenza di servizi del giorno 20.11.2023, la stessa si conclude riportando gli elementi espressi negli intervenuti pareri positivi condizionati, espressi dal Servizio 4 – Assetto del Territorio e dal Consorzio ASI (riguardanti il pagamento di oneri), nonché del parere espresso dall'ANAS, contenente la richiesta di adeguamento del progetto, da depositarsi nei modi e nei termini indicati nel medesimo Verbale.

Ancora.

E' necessario rilevare, sotto un profilo squisitamente giuridico, come la condotta procedimentale del SUAP risulta perfettamente in linea con il costante orientamento giurisprudenziale, in ambito amministrativo, che annovera anche la pronuncia di Codesta Sezione, n. 1704 del 11.11.2011, che espressamente prevede, in caso di annullamento di un provvedimento amministrativo adottato a seguito di Conferenza di Servizi, che l'Amministrazione interessata debba rideterminarsi **convocando nuovamente la conferenza stessa**, “ *dovendo seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti che hanno condotto all'adozione del provvedimento da rimuovere o modificare¹*”.

Da ultimo, sempre per evidenziare la rappresentazione alquanto confusa di controparte degli elementi di causa, non è corretto quanto sostenuto dal ricorrente laddove, alla pag. 8 del ricorso per motivi aggiunti, si legge:

“ *Stando a quanto asserito nelle memorie difensive del Comune di Modugno nel giudizio di annullamento dinanzi a Codesto TAR, pare addirittura che le aree in questione siano state oggetto di cessione a titolo gratuito da parte del Comune al consorzio ASI*”.

¹ Ex multis TAR Basilicata, Potenza Sentenza n. 423 31.5.2022; TAR Bari, Sez.III, Sentenza n. 1704 11.11.2011

Diversamente da quanto “ricostruito” dal ricorrente, che evidentemente non ha prestato la dovuta attenzione al contenuto degli atti difensivi dell’Ente, oggetto della cessione operata in favore del Consorzio ASI non sono “le aree oggetto dell’intervento”, bensì esclusivamente la strada Lamarossa.

Le aree interessate, invece, sono di proprietà privata che, eventualmente, dovranno essere oggetto di intervento, da parte del Consorzio ASI, mediante procedure espropriative.

Per completezza, a fronte delle ripetute affermazioni offensive, nei confronti dell’operato degli uffici comunali interessati, che si leggono negli atti di parte ricorrente, è appena il caso di evidenziare come, alla Conferenza di Servizi del 20.11.2023 ha ritualmente partecipato anche il tecnico progettista della società istante, che nulla ha eccepito o dichiarato a verbale in merito al procedimento riattivato in detta sede, mostrando anch’egli una “supina acquiescenza” (per usare la stessa espressione del ricorrente).

- Inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.

La doglianza di parte ricorrente, oltre che presentare evidenti elementi di infondatezza, risulterebbe anche interessata da profili di inammissibilità.

Infatti, dal contenuto del ricorso per motivi aggiunti, emerge il gravame proposto, asseritamente per presunta violazione o elusione del giudicato, avverso il Verbale della Conferenza di Servizi del 20.11.2023.

Tale gravame è illegittimo e, di conseguenza, inammissibile, per i seguenti motivi.

Il Consiglio di Stato, con Sentenza del 31.10.2013 n. 5254, aveva già sancito, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio secondo cui non può essere riconosciuta l’immediata lesività delle determinazioni conclusive assunte nell’ambito del Verbale di Conferenza di servizi, disciplinata dagli artt. 14 e ss. L. 241/90 e, prima ancora, alle posizioni espresse, in tale sede, dalle singole Amministrazioni. Tali atti hanno valenza meramente endoprocedimentale e, per l’effetto, non sono immediatamente lesivi e, per l’effetto, non autonomamente impugnabili².

² Vedi anche Cons. Stato, Sezione VI, Sentenza 6.5.2013 n. 2417

I Verbali della Conferenza di Servizi, infatti, "costituiscono il necessario impulso per un'autonoma e successiva fase, volta all'emanazione di un nuovo provvedimento da parte dell'Amministrazione che ha indetto la Conferenza di Servizi. Solo quest'ultimo atto è direttamente ed immediatamente lesivo ed è contro esso, pertanto, che deve dirigersi l'impugnazione".

In perfetta aderenza con l'orientamento espresso dal Supremo organo di Giustizia Amministrativa, il TAR Milano, con la Sentenza n. 482/2020, ha precisato che "L'esito della Conferenza dei servizi costituisce solo un atto preparatorio della fase di emanazione di un nuovo provvedimento dell'Amministrazione che è l'unico ad assumere efficacia immediatamente lesiva, con la conseguenza che il verbale della prima non ha valenza esoprocedimentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati"³.

Ancora, più di recente, il TAR Napoli, con Sent. n. 1062/2022, nell'ambito di un giudizio avente per l'appunto ad oggetto l'impugnazione di un Verbale di Conferenza di Servizi, in riferimento ad una posizione espressa dal rappresentante di un Consorzio, ha osservato che "lo spiegato ricorso è inammissibile, atteso che risulta impugnato un mero atto endoprocedimentale privo di immediata lesività. Ed invero, va evidenziato che nella specie risulta impugnato il diniego della richiesta di assegnazione del suolo disposto dal Consorzio [...] nei confronti della società ricorrente [...] nell'ambito della specifica Conferenza dei servizi indetta dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 27 bis del D.lgs. 152/06 – a cui tutte le amministrazioni e gli enti interessati sono tenuti a partecipare per l'eventuale rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesto – dunque nella procedura di PAUR, che, unitamente agli altri pareri e titoli determineranno la formazione del provvedimento definitivo, allo stato non ancora adottato"

Per l'effetto, risulterebbe di tutta evidenza che, secondo consolidata giurisprudenza, "la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha

³ Vedi anche Tar Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 18.12.2019 n. 2691

pur sempre carattere endoprocedimentale e presuppone quindi un successivo provvedimento finale con valenza effettivamente determinativa della fattispecie, con conseguente esclusione di onere di impugnazione immediata. Di conseguenza qualora, come di norma, nello schema procedimentale alla conferenza di servizi segua un atto monocratico di recepimento da parte di un organo dell'ente al quale spetta la competenza finale a provvedere, quest'ultimo è l'atto conclusivo del procedimento, al quale devono essere imputati gli effetti eventualmente lesivi ed è questo l'atto che deve essere impugnato da parte di chi si ritenga leso nella propria sfera giuridica.⁴

Alla luce degli elementi, in fatto ed in diritto, così come rappresentati negli atti difensivi di questo Ente resistente, facendo, altresì, integrale richiamo e rinvio alle argomentazioni difensive già svolte dall'ANAS nei propri atti difensivi, riguardanti la legittimità e correttezza del parere espresso in sede di conferenza di servizi del 20.11.2023, si insiste nella richiesta di rigetto del ricorso introduttivo, per infondatezza dello stesso, in fatto ed in diritto, nonché del successivo ricorso per motivi aggiunti, per inammissibilità ed infondatezza, alla luce delle argomentazioni tutte rappresentate nella presente memoria, nonché negli scritti difensivi di questo Ente resistente già versati in atti.

Con condanna della parte ricorrente alle competenze di giudizio.

Modugno, 19/01/2024

Avv. Cristina Carlucci

⁴ CdS Sez. V Sentenza 11.9.2013 n. 4507)".



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

T.A.R. PUGLIA – BARI.

SEZIONE TERZA -RG.484/2022

Udienza pubblica del 26.10.2022

Memorie difensive

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N); **Resistente**

CONTRO

KUTHREE s.r.l., elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

Costituitosi il contraddittorio tra le parti, mediante il deposito di comparsa di costituzione e memorie difensive, all'udienza del 4.5.2022, in camera di consiglio, parte ricorrente ha dichiarato la rinuncia all'istanza cautelare richiesta in sede di ricorso e, contestualmente, la fissazione a breve termine dell'udienza di merito.

In questa sede, nel fare espresso richiamo e rinvio a quanto già dedotto, eccepito ed argomentato negli scritti difensivi dell'Ente già versati in atti, si ribadisce e conferma la legittimità dell'azione amministrativa e del provvedimento conclusivo del procedimento, trattandosi di atto meramente consequenziale alle risultanze della conferenza di servizi.

Infatti, come già evidenziato nella precedente memoria difensiva di questo Ente, lo Sportello Unico non ha competenze istruttorie, essendo queste di competenza esclusiva delle pubbliche amministrazioni interessate dal procedimento, a cui il SUAP è tenuto ad inoltrare la pratica e la documentazione ricevuta.

Ciò è puntualmente avvenuto nel caso di specie.

Ne discende che, essendo stata svolta e completata l'attività istruttoria in seno alla conferenza di servizi ex L. 241/90, con la partecipazione della società interessata, ed essendo **stato reiteratamente espresso parere negativo da parte dell'ANAS**, nel corso delle diverse sedute in cui si è articolata la conferenza medesima, il provvedimento di diniego n. 3 del 28.1.2022 adottato dal Responsabile SUAP del Comune di Modugno costituisce provvedimento di natura vincolata, dovendosi conformare alle risultanze istruttorie e pareri espressi dalle amministrazioni intervenute nel procedimento (vedi All.1).

Inoltre, come già puntualizzato nella precedente memoria difensiva del 29.4.2022, il **parere negativo**, piu' volte espresso dall'ANAS, risiede su motivazioni che attengono strettamente agli aspetti di **SICUREZZA STRADALE**, essendovi pregiudizio per la sicurezza e fluidità della circolazione (vedi art. 22 C.d.S. e DPR.495/92), con particolare riferimento ai rilievi dal punto di vista geometrico riguardanti l'accesso e l'uscita dalla stazione carburanti in progetto.

Infatti, nel suddetto parere ANAS si afferma, tra l'altro che, "... ***il progetto non rispetta le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali ai sensi del Decreto 19/04/2006 (G.U. n. 170 del 24/807/2006)...***".

-Sul vizio del provvedimento di diniego per presunta incompetenza dell'ANAS.

Già si è ampiamente argomentato, nella precedente memoria difensiva del 29.4.2022, circa la palese infondatezza del motivo di ricorso riguardante la presunta incompetenza dell'ANAS.

Piu' in particolare, la società ricorrente ricava la presunta illegittimità del provvedimento di diniego, oggetto del presente giudizio, dalla **successiva** richiesta inoltrata dalla società stessa, con nota del 24.02.2022, al Consorzio ASI, avente ad oggetto la classificazione del regime giuridico della strada interessata dal progetto.

Dal riscontro del 17.3.2022 prot.2571 fornito dal Consorzio ASI di Bari, che individua la strada come di proprietà di soggetti privati, *ma adibita ad uso pubblico in quanto unica via di accesso dalla carreggiata della SS96 verso le aziende insediate lungo la medesima strada*, la ricorrente ricava la “conferma della qualificazione già operata dall’impresa nel corso del procedimento” (vedi pag. 9 ultimo cpv. del ricorso) con conseguenziale incompetenza dell’ANAS ad esprimersi.

Tale motivo di doglianza risulta essere decisamente pretestuoso e strumentale e, peraltro, **smentito dalla stessa documentazione tecnica versata agli atti del procedimento amministrativo dalla società istante.**

Infatti, **contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso**, alla pag. 3 della relazione di progetto (ALL. 2), è la ditta istante che espressamente descrive la modalità di accesso all’area interessata che, per facilità di lettura, testualmente si riporta: ” ... *Il sito attuale, avente una superficie di circa 10.000 mq con conformazione irregolare, ha accesso diretto dalla strada statale n. 96, direzione Modugno, protetto da un cancello in ferro e si sviluppa lungo la suddetta strada statale, con un fronte di circa 95 metri lineari e lungo la strada vicinale Lamarossa per due lati, per una lunghezza totale di circa 165 m.l.; gli altri due lati confinano con proprietà private. ... omissis ...*”.

Pertanto, il SUAP, non svolgendo per istituto alcun ruolo di verifica sulla veridicità di quanto relazionato, né sull’effettiva conformità/legittimità della documentazione ricevuta rispetto alle norme vigenti, ha ritenuto necessario inviare all’ANAS la pratica in questione identificandolo come Ente competente in quanto gestore della strada statale in oggetto.

Non solo, ma come si evince con imbarazzante evidenza dai Verbali di Conferenza di servizi succedutisi (ALL. 3), **lo stesso tecnico progettista e la Società istante hanno interloquito più volte direttamente con l’Ente gestore della strada statale al fine di condividere variazioni progettuali che mettessero in condizione l’ANAS di esprimere parere positivo.**

Da tanto ne discende che, diversamente da quanto assunto dalla società ricorrente, nel corso di tutta l'istruttoria procedimentale, svoltasi all'interno della conferenza di servizi convocata ai sensi della L. 241/90, **non è mai stata posta in dubbio la competenza dell'ANAS** ad esprimere il parere in riferimento alla proposta progettuale presentata dalla società Kuthree s.r.l., nella sua qualità di ente gestore della strada statale interessata dall'intervento.

Vi è di più'.

Dagli elaborati e grafici progettuali **versati agli atti del procedimento amministrativo dalla società istante, emerge chiaramente che l'innesto all'area di servizi in progetto comunque vede interessata la S.S. 96** (ALL. 4 e 5), confermando la competenza dell'ANAS ad esprimersi per gli aspetti di pertinenza, con particolare riferimento ai requisiti necessari a garantire la sicurezza stradale, considerati insufficienti dall'Ente gestore nei reiterati pareri negativi espressi.

Solo il varco di accesso è su strada vicinale Lamarossa che, da verifiche effettuate dai Servizi 5 LL.PP. del Comune di Modugno, risulta declassificata e sdemanializzata e ceduta a titolo gratuito al Consorzio ASI a seguito di deliberazione consiliare n. 81 del 14.12.1999.

Da ultimo, è appena il caso di rilevare che, gli elementi rappresentati dalla parte ricorrente, concernenti la richiesta del 24.02.2021 all'ASI ed il riscontro di quest'ultimo del 17.3.2022, come sopra riportati, attengono, a tutto voler concedere, ad atti successivi al Provvedimento di Diniego (28.01.2022) e, soprattutto, completamente estranei al procedimento amministrativo, già abbondantemente concluso.

Per l'effetto, ogni ulteriore elemento sopravvenuto, peraltro non idoneo a determinare l'incompetenza dell'ANAS per le ragioni sopra indicate e documentate, non inficia la legittimità del provvedimento di diniego n. 3 del 28.1.2022, quale atto di natura vincolata, emesso all'esito dell'istruttoria procedimentale svolta nell'ambito della conferenza di servizi (con particolare riferimento al parere negativo reiteratamente espresso

dall'ANAS per motivi di sicurezza stradale).

In ultimo in merito alla lamentata assenza di iniziative da parte del SUAP circa la mancata convocazione di riunioni tra i soggetti interessati e le Amministrazioni competenti, si precisa che, al contrario, il luogo deputato a tale fine è proprio l'ambito della Conferenza di Servizi, indetta sia in modalità *asincrona* e sia in modalità *sincrona*, e che tuttavia mai la parte ha invocato ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 160/2010.

Nello specifico appare superfluo precisare, che non è dovuto da parte del SUAP rendere disponibili atti di pianificazione territoriale (PRT ASI), come lamentato dalla parte, in quanto atti comunque disponibili nelle forme di legge (BURP, sito internet, ecc.).

Alla luce di tutto quanto innanzi eccepito e dedotto, si insiste nella richiesta di rigetto del ricorso introduttivo, per infondatezza dello stesso, in fatto ed in diritto, alla luce delle argomentazioni tutte rappresentate nella presente memoria, nonché negli scritti difensivi di questo Ente resistente già versati in atti, come supportate dalla documentazione probatoria depositata.

Con condanna della parte ricorrente alle competenze di giudizio.

Modugno, 22/09/2022

Avv. Cristina Carlucci